COMUNE DI PIANENGO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL "*FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE*"

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi del Fondo
Art. 3 - Finanziamento del Fondo di Solidarietà
Art. 4 - Gestione amministrativa del Fondo di Solidarietà
Art. 5 - Individuazione degli interventi di sostegno
Art. 6- Disposizioni finali

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Pianengo fonda la propria attività istituzionale anche sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società e considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo. Sulla base di tali principi, viene istituito un "*Fondo di Solidarietà Sociale*", d'ora in poi anche nominato F.d.S.S.
2. Il F.d.S.S. di Pianengo intende perseguire la finalità di reperire aggiuntive risorse, rispetto alle esigue normalmente a disposizione di un Comune di modeste dimensioni, ma ha anche l'ambizione di creare sinergie importanti tra vari soggetti del paese, amministrazione, servizi sociali, associazioni, attività etc..
3. Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno delle persone che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, versino improvvisamente in condizioni di **grave emergenza sociale**.
4. Il presente regolamento disciplina interventi sociali aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati e finanziati con le risorse ordinarie del Comune.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL FONDO

1. Il Fondo di Solidarietà Sociale è destinato ad incrementare l'attività amministrativa nell'ambito delle azioni straordinarie per la solidarietà sociale.
2. In particolare il Fondo ha la funzione di:
    a) consentire interventi di sostegno al reddito di natura straordinaria, in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute, alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti ordinari;
    b) integrare le azioni di sostegno per altre situazioni di disagio o di bisogno, non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale;
    c) favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie in stato di bisogno;
    d) integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di parenti;
    e) consentire interventi a tutela e sostegno delle donne e ragazze madri colpite da gravi disagi familiari (abbandono, violenza, abusi, maltrattamenti, stalking etc.), finalizzati a garantire per se e per i figli una integrazione sociale e l'esercizio dei diritti fondamentali, in cui prioritario sia il sostegno finalizzato alla permanenza del minore presso il genitore naturale, tranne per casi di grave disagio del genitore, tipo per tossicodipendenza o atti di violenza e non certo per stato di indigenza.
    f) interventi di sostegno in favore di minori e famiglie, caratterizzate da: - gravi problematiche sociali; - rischio di emarginazione; - disorganizzazione genitoriale e/o con gravi patologie mediche e/o disabilità (accertate o in corso di accertamento).

ART. 3 – FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

1. Il Fondo di Solidarietà è finanziato nel seguente modo:
    a) Scatoline raccolta donazioni per il Fondo, da distribuire negli esercizi commerciali, che volontariamente ne manifestino la disponibilità.
    b) Ricavato libero e volontario di feste ed iniziative, poste in essere dalle associazioni del paese.

c) Donazioni di privati cittadini, imprese, enti, associazioni, società, banche.
d) Parte dei proventi correlati al Progetto Dentista Sociale.
e) Proventi della casa dell'acqua, dopo aver detratto tutte le spese, anche di manutenzione, correlate alla medesima.
f) Fondi aggiuntivi che l'amministrazione annualmente decide di riservarvi.
g) Eventuali altri fonti individuate dalla Amministrazione Comunale.

ART. 4 – GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

1. Il Fondo di Solidarietà Sociale costituisce parte integrante del Bilancio Comunale.
2. Le risorse finanziarie raccolte per l'operatività del fondo, ai sensi del precedente comma 3°, sono gestite ed erogate dalla Giunta Comunale, previo parere del Responsabile del Settore Sociale.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO

1. L'individuazione delle situazioni di **grave emergenza sociale**, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è di competenza del Responsabile del Settore Sociale, su proposta dell'Assistente Sociale Comunale.
2. In sede di definizione di progetti ed interventi, finanziati con il F.d.S.S., viene riconosciuta una preferenza, in ordine di graduatoria, ai soggetti che abbiano dato la disponibilità ad effettuare attività di volontariato, per attività riconosciute di primario interesse dal Comune, per un minimo di almeno 5 ore settimanali e per un periodo di almeno due mesi
3. Il Responsabile sottopone le situazioni accertate alla Giunta, ai fini dell'adozione dei necessari interventi, nei limiti finanziari del Fondo di Solidarietà Sociale.
4. Al manifestarsi dell'esigenza, il Responsabile sottopone alla Giunta le situazioni di grave emergenza accertate. La Giunta, in aderenza alle finalità (di cui all'articolo 1) ed agli obiettivi (di cui all'articolo 2), elabora ed approva gli interventi di sostegno, nei limiti finanziari delle risorse finanziarie raccolte.

ART. 6— DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge in materia, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, fatta salva diversa disposizione dell'organo adottante.